

COMUNE DI SAN QUIRINO

Provincia di Pordenone

Repertorio n. 22/2026 Registro Scritture Private

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UN QUADRIENNIO CON DECORRENZA SETTEMBRE 2026 - C.I.G. N. BB9ABE5112.

* * * * *

L’anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **30** del mese di **luglio 30/07/2026**), presso la sede del Comune di San Quirino, nella Residenza Municipale sita in Via Molino di Sotto 41,

TRA

Il sig. MANUEL GHILARDINI nato a Gazzaniga (BG) il 18/11/1983, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Istitore della società MARKAS S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ) via Macello, n. 61 cap. 39100 codice fiscale, P. I.V.A, e numero di iscrizione al registro imprese di Bolzano (BZ) n. 01174800217, giusta Procura Speciale Rep. n. 19527 Racc. n. 17170 del 23/06/2026 dal Notaio dott. Felipe BENVENUTTI, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “**appaltatore**”

E

L’Avv. GIUDITTA ROMBOLÀ nata a Rosarno il 25/06/1966 Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di San Quirino, la quale agisce, ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Quirino (C.F. 80001210931 – P.I. 00505960930) giusto decreto sindacale di nomina n. 5 del 6.4.2022, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “**stazione appaltante**”;

PREMESSO:

- Che con Determinazione nr. 557 Del 11/05/2026 del Responsabile dell’Area Amministrativa, con oggetto: “C.I.G BB9ABE5112 Appalto del **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UN QUADRIENNIO CON FACOLTA DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO** - Approvazione atti e modalità di gara,” è stata indetta la gara in oggetto e approvati gli atti di gara.;
- Che la citata determinazione stabiliva l’aggiudicazione del servizio, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 108 comma 2 lettera a)

del D. Lgs. 36/2023, al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei seguenti parametri:

	Descrizione Criteri	Punteggio max
A.	Valutazione economica (prezzo)	20
B.	Valutazione tecnica (qualità)	80

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE - serie TED n. OJS 91/2026 del 12 maggio 2026 – Avviso n. 324694 e sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) in data 13/05/2026;

- che la gara è stata regolarmente espletata;

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa nr. 740 di data 01/07/2026 è stato aggiudicato il **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UN QUADRIENNIO DECORRENTE DA SETTEMBRE 2026**, alla seguente ditta Markas SRL con sede in Bolzano – BZ – via Del Macello n. 61 - codice fiscale e P. I.V.A. N. 01174800217, – che ha offerto di eseguire il servizio, praticando uno sconto pari ad **€ 0,013** sul costo pasto posto a base di gara:

- **6,50 Euro a pasto per il servizio di ristorazione scuola primaria e secondaria di primo grado;**

come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Pasto a base di gara	Ribasso Offerto %	Ribasso euro €	Costo pasto al netto del ribasso
Importo di appalto soggetto a ribasso	6,50 €	0,2	0,013	6,487€
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,30 €	---	---	0,30 €
Totale	6,80 €			6,787 €
I.V.A. 4%				
TOTALE IVA Inclusa				

verso l'importo complessivo per il primo quadriennio, al netto del ribasso offerto pari ad € 592.912,32 €. IVA 4% inclusa evidenziato nella seguente tabella :

	A) costo pasto al netto del ribasso inclusi oneri sicurezza	N° PASTI PRESUNTO	COSTO ANNUO	COSTO QUADRIENNIO
MENSA SCOLASTICA	€ 6,787	21000	142.527,00 €	570.108,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 4%			5.701,08 €	22.804,32 €
Totale Iva Inclusa			148.228,08 €	592.912,32 €

- l'aggiudicatario della gara è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura in oggetto;
- nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'appalto, nello schema di contratto e nei relativi allegati;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato d'appalto e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;
- che il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

TUTTO CIO PREMESSO, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse al presente atto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato d'appalto, i relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato d'appalto, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica del prestatore di servizi, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme in materia di contratti pubblici;
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato d'appalto e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato d'appalto e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato d'appalto e suoi allegati.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto;
6. Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del Contratto avvenga in pendenza del ricorso giurisdizionale, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti

dell'Appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di San Quirino, come sopra rappresentato, procede all'affidamento del **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO** per quattro anni decorrenti dal 01/09/2026 con scadenza al 31/08/2030, alla ditta Markas SRL con sede in Bolzano – BZ – via Del Macello n. 61 - codice fiscale e P. I.V.A. N. 01174800217, che accetta, agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara.
2. In dettaglio i servizi oggetto dell'appalto sono quelli indicati nel capitolato d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza 1° settembre 2026 e con scadenza 31 agosto 2030.
2. Per il presente appalto è prevista l'opzione di rinnovo del servizio ai sensi servizio ai sensi dell'articolo 14 c. 4 e dell'articolo 76 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 per ulteriori 3 anni.
3. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale facoltà, sei mesi prima della scadenza del contratto provvederà a contattare l'appaltatore per l'ulteriore affidamento.
4. La Stazione appaltante potrà, inoltre, apportare, nel corso dell'esecuzione, le modifiche di cui all'art. 120 del Codice.
5. In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione potrà essere **prorogato** per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5- IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante ammonta a complessivi € 570.108,00 I.V.A. inclusa, meglio evidenziato nella seguente tabella:

	A) costo pasto al netto del ribasso inclusi oneri sicurezza	N° PASTI PRESUNTO	COSTO ANNUO	COSTO QUADRIENNIO
MENSA SCOLASTICA	€ 6,787	21000	142.527,00 €	570.108,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE:				
IVA 4%			5.701,08 €	22.804,32 €
Totale Iva Inclusa			148.228,08 €	592.912,32 €

Art. 6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. La liquidazione dei corrispettivi avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, che devono essere emesse in relazione al numero dei pasti ordinati ed effettivamente erogati per le scuole primaria e secondaria di primo grado.
2. Le fatture devono essere emesse distintamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
3. Il termine per la liquidazione è fissato in 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura da parte dell'ufficio competente, successivamente all'acquisizione del DURC regolare.
4. La fattura dovrà indicare gli estremi della determinazione, l'impegno di spesa, il CIG dell'appalto, gli estremi dell'istituto bancario e il codice IBAN del conto corrente dedicato ai pagamenti.
5. La stazione appaltante non darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Art. 7 - COMPENSI – TRACCIABILITÀ.

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 8 - RISERVA DI ESTENSIONE AD ALTRE PRESTAZIONI

1. La Stazione Appaltante si riserva – anche nel corso del primo anno di appalto – la facoltà di apportare modifiche ai quantitativi e alla tipologia dei pasti, ai menù, nonché quella di procedere all'accorpamento, alla variazione,

all'aumento od alla diminuzione del numero dei refettori in conseguenza di possibili modificazioni dell'assetto strutturale ed operativo del servizio di ristorazione scolastica o di cause di forza maggiore.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative previste nel contratto originario.
3. L'operatore economico è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di variazione senza poter opporre eccezioni o richiedere la risoluzione del contratto

Art. 9 – REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi si applica secondo quanto disposto dall'art. 60 comma 2 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi trova applicazione l'art. 60 comma 3 lett. b) e l'allegato II.2-bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 10 - SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
3. Il subappalto è consentito solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
4. Non è consentito il subappalto integrale né l'affidamento della categoria prevalente o delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Sono subappaltabili le prestazioni accessorie al servizio principale quali, ad esempio, le manutenzioni, le pulizie, la disinfestazione e derattizzazione dei locali, attività di controllo eseguite per la sicurezza alimentare, formazione del personale.
5. L'Appaltatore può affidare a subappaltatori parti delle prestazioni contrattuali nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
6. L'Appaltatore resta unicamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le prestazioni eseguite dai subappaltatori.
7. Non è consentito il subappalto integrale né l'affidamento della categoria prevalente o delle prestazioni ad alta intensità di manodopera.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva prevista all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023 mediante il deposito della garanzia definitiva Schema Tipo 1.2 D.M. 16/09/2022 n. 193, n. 19226 di data 16/07/2026 dell'importo di € 39.907,56 rilasciata dalla Banca Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige di Bolzano (BZ), nella quale è indicato che l'Ente è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 12 - DANNI A PERSONE O COSE - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'operatore economico si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivata ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo l'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante una polizza RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che la stazione appaltante è considerato "terzo" a tutti gli effetti.
2. La polizza assicurativa di responsabilità civile dovrà prevedere i seguenti massimali:
 - 5.000.000,00 di euro per sinistro RCT
 - 2.500.000,00 di euro per persona
 - 2.500.000,00 di euro per danni a cose e/o animali
 - 5.000.000,00 di euro per sinistro RCO
 - 2.500.000,00 di euro per persona RCO
3. L'operatore economico è tenuto, inoltre, a presentare polizza assicurativa RTC/O per responsabilità civile terzi e operai dipendenti con un massimale di € 5.000.000,00.
4. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti, durante l'esecuzione del servizio e per quanto di competenza dello stesso. L'operatore economico assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la stazione appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.
5. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere tra l'altro la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti.
6. La polizza deve prevedere le seguenti coperture:
 - Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'impresa che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.)

- Danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Impresa che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaborati, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
 - Danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
7. La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 8. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose e alle persone derivanti dall'esecuzione dei lavori manutentivi previsti dal presente capitolato.
 9. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 10. Copia delle polizze e dell'appendice con la quale la Compagnia Assicurativa dichiara che la polizza copre specificatamente i servizi oggetto dell'appalto ristorazione del Comune di San Quirino, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante almeno 7 giorni prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza.
 11. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.
 12. L'operatore economico si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e qualsiasi danno arrecati alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
 13. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro che dovessero accadere al personale dell'operatore economico durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
 14. A tale scopo l'Appaltatore ha consegnato all'a Stazione appaltante la POLIZZA n. LSM0000044373 di data 31/12/2024. e decorrenza fino al 31/12/2026, come da quietanza di pagamento annuale di data 22/12/2025, dell'importo di € 20.000.000,00 (massimale RCT/RCO per sinistro e per persona) rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Art. 13 – INADEMPIENZE E PENALI: CONTESTAZIONE E PAGAMENTO

1. In caso di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi contrattuali l'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione delle penali indicate all'articolo "Inadempimenti e Penali" del Capitolato d'Appalto.

2. La contestazione degli inadempimenti verrà formulata in forma scritta dal RUP ed inviata alla ditta appaltatrice a mezzo PEC all'indirizzo indicato in sede di offerta per le comunicazioni. In caso di contestazione scritta, l'operatore economico avrà la facoltà di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della PEC le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.
3. Il RUP, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato:
 - a) che l'inadempimento non sussiste,
 - b) che l'inadempimento sia risultato di lieve entità, non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio.
4. Qualora il RUP stabilisca di applicare la penale procede a comunicare formalmente il mancato accoglimento delle controdeduzioni e la conseguente applicazione stesse.
5. Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'Ente con modalità che verranno comunicate all'atto di applicazione della sanzione.
6. Il Responsabile del Procedimento potrà, inoltre, far pervenire all'operatore economico eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l'operatore economico dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali.
7. L'applicazione delle penali non esclude ulteriori azioni risarcitorie ai sensi degli articoli 1453 e 1455 C.C.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in caso di grave inadempimento dell'operatore economico tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio.
2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di risoluzione:
 - a) reiterata o grave violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie;
 - b) mancato rispetto reiterato delle grammature, delle tabelle dietetiche o dei menù approvati;
 - c) somministrazione di alimenti non conformi alla normativa vigente o alle specifiche di capitolato;
 - d) sospensione ingiustificata del servizio;
 - e) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

- f) perdita dei requisiti generali o speciali richiesti per la partecipazione alla gara;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) reiterato ritardo nei pagamenti dovuti ai subappaltatori, nei casi previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di particolare gravità, tra cui:

- rischio per la salute degli utenti (alunni e personale scolastico)
- accertate non conformità alimentari con pericolo sanitario
- esito negativo di controlli ufficiali con prescrizioni non ottemperate

la risoluzione può essere disposta con effetto immediato.

3. Nei restanti casi, il Responsabile del Procedimento contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, può dichiarare la risoluzione.
4. La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi espressamente qualificati nel presente Capitolato come clausola risolutiva espressa.
5. In caso di risoluzione:
 - la Stazione Appaltante incamera la garanzia definitiva, salvo il maggior danno;
 - procede all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria o mediante procedura d'urgenza;
 - resta salvo il risarcimento dei danni subiti.
6. L'operatore economico è tenuto a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo operatore, nei limiti strettamente necessari ad evitare interruzioni del servizio scolastico.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. La Stazione Appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante, potrà recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente l'Appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
4. In ogni caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione contraente.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente Contratto.

Art. 17 - SICUREZZA

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – la stazione appaltante ha redatto:
 - il DUVRI per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COLONIA CAROYA",
 - il DUVRI per la SCUOLA PRIMARIA DI II° GRADO "UGO FOSCOLO".
2. La Ditta aggiudicataria ha predisposto un proprio documento di valutazione dei rischi valido per ogni singola struttura scolastica relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio di ristorazione.

3. Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro dd. 24 novembre 2007, l'Amministrazione procede all'aggiornamento del documento ed eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Servizi ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
4. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
5. E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

E IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come indicato nel Capitolato d'appalto – Parte V – PERSONALE.

Art 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide devono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.

Art. 21 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, le Parti individuano quale Foro esclusivo competente quello di Pordenone. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Ai fini del presente contratto e per ogni effetto di legge, l'operatore economico elegge il proprio domicilio presso la sede legale.
2. L'operatore economico è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione del proprio domicilio legale o della propria sede operativa. In mancanza di tale comunicazione, ogni notifica o comunicazione s'intende validamente effettuata presso il domicilio eletto inizialmente.

3. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta.
4. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del servizio, incluse quelle di natura tecnico-amministrativa, contestazioni di inadempienza o notifiche di penali, avverranno esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore economico in sede di gara.
5. L'operatore economico è tenuto a mantenere attivo e monitorato l'indirizzo PEC per tutta la durata dell'appalto e fino alla completa definizione di ogni pendenza contrattuale. Le comunicazioni inviate tramite PEC si intendono pervenute nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla loro effettiva lettura.
6. Qualsiasi comunicazione fatta alla Ditta dal Responsabile del Servizio preposto si considererà fatta personalmente al titolare della stessa.

Art. 23 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del d.lgs. 82/2005, verificata i sensi del D.P.C.M. 22.02.2013.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal Fornitore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24 Elide, quietanzato in data 14/07/2026 e conservato agli atti, per un ammontare pari a € 64,00.

Art. 24 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di gare di appalto, di igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, di sicurezza degli impianti, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del Codice Civile ed a quelle che eventualmente interverranno a modifica e integrazione delle normative di riferimento.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni

previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle su richiamate normative. L'informativa è contenuta al paragrafo 29 del Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione contraente risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati secondo le istruzioni impartite nello specifico atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16..

P. il COMUNE DI SAN QUIRINO

p. L'APPALTATORE

La RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

L'INSTITORE